

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VENIERO - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINERVINO DI LECCE LE VIA
BELLINI 14

Numero REA: LE - 222276

Codice fiscale: 03427840750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2024 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato n° B
Raccolta n° 8886

"STATUTO"

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "COOPERATIVA SOCIALE VENIERO - SOCIETA' COOPERATIVA".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Minervino di Lecce (LE).

I competenti organi, con le prescritte formalità, potranno istituire sedi secondarie, succursali, filiali e simili, in Italia e all'estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata fino al 28 (ventotto) febbraio duemilacinquanta e potrà essere prorogata una o più volte.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. La cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi

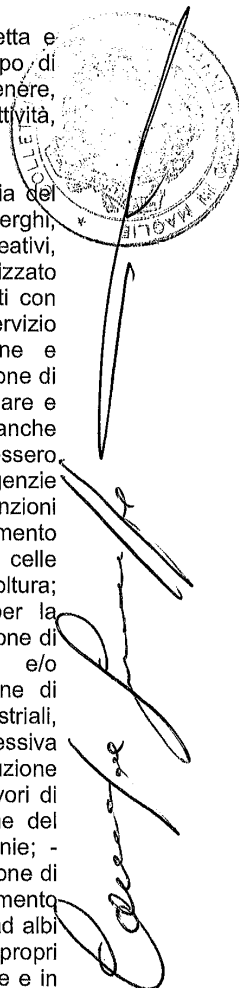
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 1 lettera b della legge 8 novembre 1991 n.381, la cooperativa, retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse della collettività all'integrazione sociale dei cittadini e di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale i soci prestano la propria attività, l'inserimento nel mondo del lavoro e migliori condizioni economiche e professionali.

La cooperativa svolgerà le sue attività nei seguenti campi:

a) - agricoltura, agriturismo; b) - industria anche alimentare; c) - tutela e salvaguardia del territorio; d) - commercio; e) - servizi; con la: gestione di bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, campeggi, sale da divertimento, ostelli, mense scolastiche e per collettività, centri ricreativi, parchi da divertimento, teatri, cinematografi, impianti sportivi e quanto altro finalizzato all'impiego del tempo libero; - fornitura del servizio di cucina, approntamento di pasti con successiva distribuzione e di servizi in sala, servizi mense e ristorazione collettiva, servizio presso stazioni balneari e montane; - servizio caffetteria, centri di preparazione e confezionamento pasti; ideazione, produzione di cartellonistica stradale ed aerea, gestione di studi radio e televisivi e di agenzie pubblicitarie; - lavori di tipografia e grafica; - creare e gestire centri di servizi informatici, di raccolta ed analisi dei dati, progettare realizzare banche dati al servizio delle imprese e del singolo e di quanti altri nei diversi campi ne avessero necessità; - ideare, produrre cartellonistica stradale ed aerea, gestire studi e agenzie pubblicitarie; - interventi nel campo della sicurezza e prevenzione industriale; - manutenzioni civili e industriali di carattere edile, elettrico, idraulico, stradale, antincendio, di sollevamento pesi; - gestione di impianti di imbottigliamento in genere, linee di refrigerazione, celle frigorifere; - produzione, trasformazione e conservazione di prodotti dell'agricoltura; preparazione di prodotti alimentari; - gestione diretta o indiretta di laboratori per la costruzione e l'assemblaggio di utensileria di qualsiasi natura, laboratori per la confezione di capi di abbigliamento di qualsiasi tipo, natura e pregio; - lavorazione e/o commercializzazione di scarti di lavorazione o cascami; - produzione e installazione di manufatti in metallo, legno, plastica, materiali lapidei e vetrosi; - pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere; - raccolta rifiuti solidi urbani vetri e plastiche e successiva manipolazione; - raccolta e gestione di rifiuti speciali; - lavori di disinfezione; - costruzione di discariche atte allo smaltimento di rifiuti civili ed industriali e loro trattamento; - lavori di sistemazione agraria, forestale e del verde pubblico; - installazione e manutenzione del verde pubblico e giardinaggio in genere; - parcheggi pubblici e privati; - guardie; - facchinaggi vari, manovalanza; - servizi di lavanderia, stireria, tintoria; - impianti e gestione di stabilimenti per la produzione di animali da reddito e da bestiame. Là dove nell'espletamento delle attività fossero richieste prestazioni riservate agli iscritti agli albi professionali, o ad albi particolari quali ad esempio dei costruttori edili, della L.46/90, la società potrà o fare propri tali requisiti o chiamare alle funzioni di direttore responsabile elementi tecnici o soci se e in quanto in possesso di tali requisiti o devolvono con il consenso della committenza, a singoli soggetti i quali espletano l'incarico a titolo esclusivamente personale facendosi carico di ogni responsabilità nel campo immobiliare: - costruire, permutare, amministrare e gestire immobili, complessi, patrimoni ed aziende immobiliari, ivi comprendendo alberghi, parchi di



divertimento, teatri, ristoranti, bar, cinematografi, impianti sportivi, residences, ostelli, campeggi, porti turistici e aziende agricole, industriali e commerciali;

- servizi relativi alle operazioni cimiteriali, compresi la tumulazione, estumulazione e traslazione della salma.

La società potrà effettuare ogni e qualsivoglia operazione finanziaria richiedendo, nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande, contributi europei, nazionali e regionali in conto capitale e finanziamenti, nonché mutui, crediti finanziari e quanto necessario per l'acquisto di immobili, impianti, autovetture, macchine operatrici, arredo ed attrezzature occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione di nuove iniziative produttive potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste, in merito alle esenzioni totali o parziali di imposte e tasse, dalle vigenti e dalle emanande norme di natura fiscale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà altresì: - curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni e affiliazioni ad organismi o enti idonei; - curare e gestire corsi di formazione professionale; - procedere alla qualificazione professionale dei soci e degli operatori, istituendo corsi o promuovendo attività didattico-professionali; - assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative con identici scopi; aderire a consorzi, ad enti e organismi economici per meglio sviluppare lo spirito cooperativistico; - concedere garanzie, fidejussioni per facilitare il ricorso a crediti da parte dei soci o a favore di altri partners; - promuovere, sviluppare e gestire attività economiche in qualsivoglia settore, allo scopo di fornire lavoro ai soci. Per sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può accettare prestiti dai soci mirati al conseguimento degli scopi sociali; all'uopo potranno essere istituite sezioni speciali appositamente regolamentate. E' fatto comunque assoluto divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico.

Art. 6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Ove restino superati i limiti stabiliti dall'art. 2519 Codice civile, l'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea, per le necessarie modificazioni dello statuto.

Art. 7 - Numero e categoria dei soci

7.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un trattamento economico complessivo nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di categoria applicato; soci lavoratori svantaggiati; soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

7.3. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

7.4. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7.5. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e ubicazione, siano identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

7.6. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 8 - Soci lavoratori

8.1. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

8.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e

specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

8.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Soci lavoratori svantaggiati

9.1. Sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4 della legge 381/91.

9.2. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

9.3. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 10 - Soci volontari

10.1. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

10.2. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

10.3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

10.4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 11 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art. 12 - Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e partita iva; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si chiede di sottoscrivere; il possesso dei requisiti sopra indicati;

l'obbligo espresso di rispettare le norme del presente Statuto e quelle contenute in deliberazioni validamente assunte dai competenti organi della società. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

12.2. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

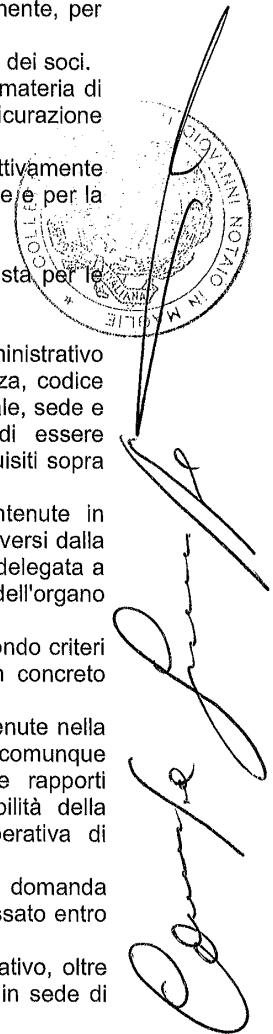
12.3. L'organo amministrativo deve pertanto tenere conto: delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

12.4. L'ammissione è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

12.5. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

12.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

12.7. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del



diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

12.8. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 - Diritti dei soci

13.1. Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

13.2. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 - Obblighi dei soci

14.1. Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

14.2. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

14.3. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

14.4. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

14.5. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

14.6. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 15 - Quote

15.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al limite fissato dalla legge

15.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

15.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 16 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

16.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

16.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

16.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 17 - Acquisto di quote proprie

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 18 - Vincoli sulle quote

18.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

18.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 19 - Recesso

19.1. Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

19.2. Il recesso non può essere parziale.

19.3. Il diritto di recesso compete: ai soci cooperatori che non hanno consentito ai

cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; ai soci operatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; ai soci operatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; ai soci operatori che non si trovino più, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

19.4. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

19.5. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

19.6. Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

19.7. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

19.8. L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

19.9. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 20 - Esclusione del socio

20.1. L'esclusione del socio operatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e ubicazione, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

20.2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

20.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

20.4. L'organo amministrativo non può delegare il suo potere in materia di esclusione del socio.

20.5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 21 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 22 - Liquidazione e rimborso della quota

22.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, secondo le norme stabilite dall'art. 2535 Codice civile.

22.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

22.3. Il pagamento deve essere fatto entro cento ottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 23 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

23.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la

liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 24 - Patrimonio sociale

24.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;
- b) dalla riserva legale, formata da una percentuale di accantonamento degli utili netti annuali;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

La società potrà richiedere ai soci finanziamenti anche infruttiferi nei limiti della legislazione tempo per tempo vigente in materia.

Art. 25 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto distribuire le riserve fra i soci operatori ai sensi dell'art. 12 della L.904/77 e successive e modifiche ed integrazioni;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 26 - Capitale sociale

26.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo.

26.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

26.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Art. 27 - Riserva legale, statutarie e volontarie

27.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

27.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 28 - Esercizio sociale e bilancio

28.1. L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

28.3. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 29 - Utili

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea delibera sulla distribuzione degli utili provvedendo a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle, altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 30 - Ristorni

30.1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo

amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

30.2. La quantità degli scambi mutualistici dovrà constare da dettagliato prospetto, formato dall'organo amministrativo e presentato all'assemblea, dal quale, per ciascun socio, risulti l'ammontare dei relativi scambi.

30.3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare i salari correnti previsti dal contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

30.4. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: integrazioni dei compensi aumento proporzionale delle rispettive quote del capitale sociale distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 31 - Modalità di assunzione delle decisioni

31.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, dell'Amministratore Unico o degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 32 - Convocazioni

32.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

32.2. La convocazione è effettuata, dall'organo amministrativo, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, oppure consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario o attraverso altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

32.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

32.4. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

32.5. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informato l'organo amministrativo ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.. A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico qualora previsto, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

32.6. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.



[Handwritten signature]

32.7. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Art. 33 - Maggioranze costitutive e deliberative

33.1. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza.

33.2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.3. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

33.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

33.5. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

33.6. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 34 - Intervento in assemblea e diritto di voto

34.1. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

34.2. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

34.3. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

34.4. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

34.5. Il diritto di voto è sospeso per i soci nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

34.6. è anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

34.7. Inoltre, il voto può essere espresso dal socio anche per corrispondenza a condizione che nell'avviso di convocazione sia indicata per esteso la deliberazione proposta, sulla quale il socio esprime il proprio voto per corrispondenza. Relativamente alle eventuali votazioni proposte in sede di assemblea, diverse da quelle riportate per esteso nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 35 Rappresentanza nell'assemblea

35.1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

35.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né all'organo amministrativo né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

35.3. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

35.4. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano

all'impresa ancorché non soci.

Art. 36 - Amministrazione

36.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
- d) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

36.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

36.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

36.4 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

36.5. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

36.6. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

36.7. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 36.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. d del precedente punto 37.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386 comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

36.8. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 37.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 37 - Decisioni del consiglio di amministrazione

37.1. Il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

37.2. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 38 - Competenze degli amministratori

38.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

38.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte

dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 39 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 40 - Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'assemblea.

Art. 41 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 42 - Controllo legale dei conti

42.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

42.2. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

42.3. Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, spetta ai soci proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 43 - Scioglimento

43.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

43.2. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

43.3. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

43.4. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) Codice civile.

Art. 44 - Devoluzione e disposizioni finali

44.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

44.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) Codice civile".

ESENTE - Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo esente.